



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO

in persona del Giudice dott. Giulia Marzia Locati ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **13465/2016** promossa da:

████████████████████ assistita dall'avv. MINISSALE GIUSEPPE

- PARTE RICORRENTE -

C O N T R O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA, USR PER LA LOMBARDIA, USP MILANO, USR PER LA CAMPANIA, USP NAPOLI, assistiti dall'avv. ROMANO EMANUELA LUCIA

-PARTI RESISTENTI-

E C O N T R O

Tutti i docenti assunti in fase C del piano straordinario di assunzione ex lege 107/2015 ed interessati alla mobilità straordinaria

-PARTI RESISTENTI CONTUMACI-

OGGETTO: punteggio scuole paritarie e mobilità fase C

All'udienza di discussione odierna il procuratore della ricorrente ha concluso come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 27 dicembre 2016 parte ricorrente si è rivolta al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro di primo grado, deducendo di essere stata assunta il 9 dicembre 2015, con decorrenza giuridica dal primo settembre 2015, quale docente di scuola secondaria di II Grado (classe A019 posto di sostegno) con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA



rgl n. 13465/2016

RICERCA; di aver inoltrato domanda di mobilità, indicando 100 ambiti e 100 province; di essersi vista attribuire 16 punti, oltre 6 per il comune di ricongiungimento; di essersi però poi resa conto che il punteggio attribuitole era errato in quanto non teneva conto di tutto il servizio prestato, compiutamente dichiarato in domanda, in qualità di docente presso l'istituto paritario Giovanni Paolo II Don Bosco negli anni scolastici dal 2008 al 2014 per un totale di 18 punti aggiuntivi; di essere poi stata assegnata alla Provincia di Milano; che a Napoli erano stati destinati docenti con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente; che in ogni caso residuavano 345 cattedre vacanti sul posto di sostegno e 832 cattedre disponibili nella provincia di Napoli, che sono state conferite mediante nomine di docenti precari presenti nelle GAE e nelle graduatorie di istituto di II e III fascia. Contestando la legittimità dell'operato del MIUR ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: *a. ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio pre-ruolo presso l'Istituto Giovanni Paolo II per ulteriori 18 punti tanto ai fini del trasferimento quanto a quelli della richiedenda ricostruzione di carriera;*

b. conseguentemente, previo ordine di correzione di detto punteggio, ritenere e dichiarare illegittimo il trasferimento e/o assegnazione presso l'ambito 0022 provincia di Milano regione Lombardia;

c. per l'effetto, ordinare alle amministrazioni resistenti di procedere all'assegnazione della sede definitiva in uno degli ambiti della provincia di Napoli, ovvero in altro ambito viciniore individuato secondo le preferenze espresse;

d. in via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui il punteggio attribuito dal MIUR dovesse essere ritenuto esatto, ordinare alle amministrazioni resistenti di disporre l'assegnazione della ricorrente ad uno degli ambiti provinciali di Napoli secondo le preferenze espresse, nella posizione utilmente occupata secondo punteggio attese le disponibilità certificate dall'Ufficio;

e. ritenere e dichiarare che, in ragione del provvedimento di trasferimento errato, la sig.ra [REDACTED] ha subito danni patrimoniali e non patrimoniali;

f. per l'effetto, condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dalla sig.ra [REDACTED] quantificandoli in via equitativa;

g. con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Costituendosi in giudizio, il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e la decadenza



rgl n. 13465/2016

dall'impugnazione della domanda e del trasferimento; ha inoltre contestato l'interesse ad agire della ricorrente in quanto anche con i 18 punti aggiuntivi non avrebbe ottenuto la sede richiesta. Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso perché infondato. Con vittoria delle spese.

All'udienza del 15 marzo 2017 il giudice ha deciso circa la questione di competenza territoriale, rigettandola perché infondata, e ha disposto un rinvio per permettere alla ricorrente di integrare il contraddittorio con i litisconsorti necessari nei termini di legge. Questi sono rimasti contumaci. All'udienza odierna il giudice ha invitato alla discussione e, all'esito della camera di consiglio, decide dando lettura della sentenza.

Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dal MIUR: la valutazione dei titoli è infatti stata contestata dalla ricorrente in sede amministrativa (cfr. doc. n. 8). Per quanto attiene poi al trasferimento, non si ritiene applicabile il disposto dell'art. 32 l.183/2010 ad un caso quale quello di specie, in cui l'assegnazione definitiva d'ufficio interviene a seguito dell'istanza volontaria di mobilità dello stesso docente, ed essendo peraltro contestata nel presente giudizio non la legittimità del trasferimento ma la legittima formazione delle graduatorie per la mobilità territoriale. Per lo stesso motivo, appare priva di pregio la doglianza di parte ricorrente - formulata soprattutto nel corso della discussione orale - circa il mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 2112 c.c., considerato che nel caso in esame trattasi di fattispecie diversa dal trasferimento.

Anche l'eccezione di carenza di interesse ad agire deve essere disattesa, considerato che la ricorrente ha chiesto l'accertamento del punteggio ottenuto con il servizio pre ruolo anche ai fini della ricostruzione della carriera.

Per quanto riguarda il merito della questione, Come correttamente rilevato da parte ricorrente, con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanata dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, sulla base del C.C.N.I del 08.04.2016, il cui art. 6 ha previsto quattro fasi dei trasferimenti e dei passaggi: nella prima fase (A) sarebbero stati effettuati i trasferimenti dei docenti all'interno delle singole province, con la consueta mobilità da scuola a scuola; nella seconda fase (B, C e D) i movimenti dei docenti tra province,



rgl n. 13465/2016

con trasferimenti tra ambiti territoriali. Trattasi quindi della fase di mobilità straordinaria prevista dalla L. 107/15 su tutti i posti vacanti disponibili su tutto il territorio nazionale.

La normativa vigente ha disposto una deroga al vincolo triennale, con la conseguenza che tutti i docenti neo immessi in ruolo potranno partecipare alle operazioni dei trasferimenti.

Ne consegue che la mobilità docente per l'a.s. 2016/17, è particolarmente articolata, in ragione del piano straordinario di assunzioni disposto della L. 107.

La fase A riguarda dunque i trasferimenti e i passaggi all'interno della provincia. A tale fase partecipano tutti i docenti, compresi i titolari sulla DOS, in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio. In questa fase ottengono la sede definitiva i neo immessi in ruolo delle fasi 0 e A. La titolarità è per tutti su scuola.

La fase B riguarda i trasferimenti e i passaggi interprovinciali in deroga al vincolo triennale degli assunti entro il 2014/15. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, ottengono una titolarità su sede scolastica. Altrimenti, vengono assegnati ad un ambito. In questa fase ottengono la sede definitiva, in un ambito della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria, i neo immessi in ruolo delle fasi B e C provenienti dal Concorso 82/2012.

Alla fase C partecipa il personale docente neo-immesso in ruolo nelle fasi B e C dalle GAE. I docenti devono indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali. La titolarità è su ambito.

La fase D riguarda, infine, i trasferimenti interprovinciali in deroga al vincolo triennale dei docenti assunti nelle fasi 0 e A (GAE/Concorso) e B e C da Concorso 82/2012.

La ricorrente lamenta che sono le sia stato compiutamente calcolato il servizio prestato in pre ruolo presso le scuole paritarie (attestato prodotto sub. doc. n. 7).

Il MIUR, non prendendo posizione sul punto, non ha in alcun modo motivato tale scelta.

La L. 62/2000 definisce le scuole paritarie *"istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale"*. In sostanza, con l'entrata in vigore di tale legge, alle scuole paritarie viene quindi riconosciuta la "parità" in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole statali, riguardanti l'offerta formativa e l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio equipollenti.



rgl n. 13465/2016

Le scuole private che hanno chiesto e ottenuto la "parità" e quindi sono entrate nella schiera delle paritarie, in Italia sono ormai la maggioranza. Esistono comunque ancora scuole private che non hanno ancora ottenuto questo riconoscimento e pertanto vengono definite parificate, secondo la vecchia classificazione che si fondava su altri requisiti (come, ad esempio, l'adeguamento ai programmi ministeriali) che non contemplavano la possibilità di rilasciare titoli di studio aventi valore legale. La L. 62 ha dunque stabilito i requisiti e le procedure da seguire per le istituzioni scolastiche al fine di ottenere il riconoscimento della "parità" ma nulla avrebbe innovato per quanto riguarda la valutazione e/o il riconoscimento dei servizi utili ai fini della carriera e, di conseguenza, della mobilità, rimanendo in vigore, come unica normativa di riferimento il T.U. 297/1994, art. 485 per quanto riguarda la ricostruzione di carriera ed il CCNI dell'8/04/2016-Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria ed artistica e del personale educativo, per quanto riguarda la mobilità.

Come già affermato dalla giurisprudenza dalla Tribunale di Milano, che qui si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: *"La L. 62/00 ha affermato che 'Il sistema nazionale di istruzione "... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali" e che le suddette scuole paritarie svolgono un "servizio pubblico" (art.1 commi 1 e 3).*

A fronte dell'affermazione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L.62/00, la successiva L.27/06 nonché, ex multis, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08). In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: "dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione" e, altresì, "dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore", così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. L'art.2 comma 2 del D.L. n.255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano "valutati nella stessa misura", né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell'art. 12, 2° co., delle "Disposizioni sulla legge in generale"), alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all'opposta



rgl n. 13465/2016

soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante la contestata previsione di CCNI) e di ricostruzione di carriera. Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt.360 comma 6 e 485 del D. Lgs. 297/94 ove si prevede il riconoscimento "agli effetti della carriera" del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate" (comma 1) ovvero presso le scuole elementari "parificate" (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole "paritarie". D'altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L.27/06), che, all'art. 1-bis. ("Norme in materia di scuole non statali"), espressamente prevede che: "Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie". Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 4/8/2010 (ALL.8), ha riconosciuto che la L.62/00 "nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ..nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297"... "Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell'art.1-bis del D.L. 5.12.2005, n.250...nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sulla stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali". Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa" (Consiglio di Stato, sentenza n.1102/2002). Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro: "Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n.62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 – che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale



rgl n. 13465/2016

equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n.0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.Lgs. 16/4/1994, n.297" (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014) (ALL.9).

Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si porrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche" (Tribunale di Milano, sentenza resa nel procedimento rgl n. N. 6202/2016, estens. dott. Saioni).

Successivamente, numerose pronunce, sia sommarie che di merito hanno assunto decisioni del tutto conformi alle argomentazioni sin qui esposte.

In particolare, con ordinanza n. 2300 in data 3 ottobre 2016 il Tribunale di Trieste richiamata la L. 62/2000, osservava condivisibilmente come risulterebbe del tutto irragionevole " anche nella prospettiva di un'interpretazione sistematica coerente, equiparare il servizio reso nelle scuole paritarie a quello svolto nelle scuole statali ai fini della progressione nelle graduatorie ad esaurimento, al fine, dunque, di ottenere l'immissione in ruolo - come nella fattispecie è avvenuto...- E non valutarlo, viceversa, nel contesto del medesimo quadro normativo fattuale di riferimento ai fini della mobilità di cui si discorre".



rgl n. 13465/2016

Deve ritenersi superata la distinzione tra scuole paritarie e pareggiate alla luce della disciplina sopravvenuta al 2000 e, in particolare *“ dal DL 250/2005 conv. in L. 27/2006, già citato, a mente del quale ‘ le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62 e di scuole non paritarie”*.

Nel caso concreto non è in discussione che la ricorrente abbia prestato servizio, per gli anni oggetto di causa, presso la scuola paritaria.

Tutto ciò premesso, devono dunque ritenersi illegittime le disposizioni di cui al CCNI in data 8 aprile 2016 che è intervenuto regolare la mobilità per gli anni 2016/2017 nella parte in cui escludono l'attribuzione di punteggio al servizio prestato presso gli istituti paritari.

Tali disposizioni, nella parte in cui escludono l'attribuzione di punteggio per il servizio pre ruolo prestato negli istituti paritari e, al contrario, lo riconoscono per istituti statali nella misura di 3 punti per ogni anno, violano le disposizioni di rango primario contenute nel D.L. n. 255/2001.

Ne consegue l'applicazione, anche al servizio pre ruolo reso nelle scuole paritarie, dei punteggi previsti per il servizio pre ruolo reso nelle scuole statali (tre punti per ogni anno).

In senso conforme alle argomentazioni che precedono si richiamano altresì: sent. Trib. Roma n. 10119/2016, est. Boeri; sent. trib Torino R.G.L. 7243/2010, est. Cirvilleri; ordinanze ex art. 700 c.p.c. Trib. napoli Nord n. 42800/2016 est. Colameo, Trib. Napoli R.G. 17451 est. Armato; Trib. Livorno n. 3856/2016 est. Sbrana; Trib. Mantova R.G. 505&2016 est. Fraccalvieri; Trib. Treviso n. 4070/2016 est. Poirè; Trib. Forlì n. 2821 e 2823/2016, est. Mascini, Trib. Va Spezia n. 3882/2016, est. Panico.

Pertanto, alla ricorrente andranno riconosciuti 18 punti aggiuntivi (3 punti per 6 anni), con conseguente condanna delle resistenti ad eseguire le relative operazioni sulla base del nuovo punteggio attribuendo alla ricorrente la posizione lavorativa consequenziale.

Non può invece essere accolta la domanda relativa al trasferimento nella provincia di Napoli.

Come emerge dal contratto di assunzione (doc. n. 1) la ricorrente e' stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui



rgl n. 13465/2016

all'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento.

La stessa si duole del fatto che nelle provincie indicate nella domande siano stati trasferiti docenti con punteggio minore e che siano rimaste delle vacanze.

Per quanto attiene al primo aspetto, come anticipato, il riferimento normativo è al contenuto del CCNI dell'8 aprile 2015, concernente *“la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017”*.

All'art. 6, comma 1, vi è la disciplina delle *“fasi dei trasferimenti e dei passaggi”*, che sono individuate nel numero di quattro (fasi A, B, C, D).

Per la fase C), ossia per quella qui in rilievo, si prevede che *“Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di stanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nella istanza ovvero determinato o completato di ufficio. A seguito della mobilità i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”*.

Il comma 2 dell'art. 6 prevede che *“le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”*.

L'allegato 1 al CCNL prevede che (per la fase C) *“l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:*

a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;

b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;

b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;

c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;



rgl n. 13465/2016

d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”.

La premessa è che i docenti interessati abbiano espresso preferenze territoriali, secondo un ordine individuato nella domanda, da uno a cento.

La disposizione generale di cui all'art. 6 cit. statuisce che *“La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali”*, con riferimento all'ordine indicato nella istanza.

Non si opera, quindi, secondo un ordine derivante da una graduatoria tra tutti i soggetti interessati ma dall'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali.

Si prevede, quindi, il criterio della preferenza numerico-posizionale della domanda.

Dall'allegato 1 al CCNI si desume che le graduatorie si fanno secondo le preferenze, ossia per ciascun posto: prima si prendono in esame i docenti che l'hanno indicato per primo e tra questi vale il punteggio, poi (ove necessario) coloro che l'hanno indicato per secondo e così via.

A parità di preferenza di ambito territoriale, viene considerato il punteggio e, a parità di punteggio, l'anzianità anagrafica.

Esauriti i posti disponibili su tutti gli ambiti territoriali espressi dal docente nelle preferenze, il docente stesso - ove ancora rimasto senza posto - viene assegnato d'ufficio al posto ancora vacante, per quanto non richiesto, per il quale possiede punteggio più alto.



rgl n. 13465/2016

La previsione dell'Allegato citato conferma tale impostazione.

“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio”.

La graduatoria viene quindi determinata con riguardo a ciascuna delle operazioni ma *“per ciascuna preferenza”*, il che significa che non vi è una unica graduatoria, nella quale confluiscono tutti i docenti, ma tante graduatorie quante sono le preferenze territoriali complessivamente espresse. Ne segue che quando si afferma che *“L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio”*, si fa riferimento alle graduatorie in relazione alle quali il punteggio è stato attribuito, ossia alle distinte e plurime graduatorie formulate per ciascuna preferenza territoriale espressa.

La previsione da ultimo riportata (*“L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio”*) non può essere letta in termini avulsi dall'intero dettato normativo e dal contesto in cui essa è collocata.

Non appare logica una interpretazione differente, per cui, a fronte del chiaro riferimento a un *“ordine di graduatoria degli aspiranti (è) determinato per ciascuna preferenza”*, ed alla chiara affermazione che la mobilità è operata *“secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali”*, si voglia introdurre il criterio della priorità sulla base di una graduatoria complessiva ed unica di tutti i candidati, non prevista.

Le richieste sono quindi esaminate secondo un ordine dato dal più alto punteggio sempre però nell'ambito di ciascuna delle singole e distinte graduatorie.

Se ciò è vero, l'allegazione in fatto della ricorrente è del tutto insufficiente a sostenere la sua pretesa in diritto.

In sostanza, l'argomentazione centrale della ricorrente consiste nel dolersi di essere stata assegnata ad un ambito territoriale molto lontano dalla propria residenza, nonostante l'insegnante si trovasse con un punteggio più alto rispetto ad altri docenti appartenenti alla medesima fase assunzionale, i quali sono stati immessi in servizio in province più vicine alla propria residenza. Tale argomentazione, tuttavia, comporterebbe un confronto tra semplici punteggi assegnati a ciascun docente. Ma tale argomentazione in fatto è del tutto insufficiente a sostenere le conclusioni della ricorrente.



rgl n. 13465/2016

Anche il secondo aspetto (ossia l'esistenza di cattedre vacanti) è privo di rilevanza in quanto non vi è alcuna disposizione di legge che preveda l'obbligo di coprire tutte le vacanze.

Da ultimo, deve essere rigettata la domanda relativa al risarcimento del danno in quanto le deduzioni sul punto erano del tutto generiche nonché sfornite di prova.

In ragione dell'accoglimento parziale del ricorso, pare equo compensare metà delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro [REDACTED] oltre accessori di legge. Per la restante metà, pari ad euro [REDACTED] si segue il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, azione o eccezione,

Dichiara nulla la disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile";

Dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto presso l'Istituto Giovanni Paolo II, per un totale di ulteriori 18 punti;

Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad avere computati "agli effetti della progressione di carriera", ai sensi degli artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94, tutti i 6 anni di servizio svolti presso la citata scuola paritaria, con ogni conseguenza di legge ai fini del relativo decreto di ricostruzione di carriera;

Condanna le resistenti ad eseguire le relative operazioni sulla base del nuovo punteggio attribuendo alla ricorrente la posizione lavorativa consequenziale;

Rigetta per il resto il ricorso;

Condanna le resistenti a rimborsare alla ricorrente metà delle spese di causa, pari ad euro [REDACTED] oltre accessori di legge;

Dichiara compensata la restante metà.

Milano, 6 settembre 2017

IL GIUDICE

Dott.ssa Giulia Marzia LOCATI

